

STATUTO ASSOCIAZIONE CENTRO AMNIOS

TITOLO I

COSTITUZIONE E SEDE

ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg. del codice civile, l'Associazione Sementera – Amnios denominata brevemente Centro Amnios.

L'associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge. L'associazione è apolitica e apartitica.

ART. 2 – SEDE

L'associazione ha sede in Perugia, Strada Poggio Pelliccione, n. 6 Cap 06134 - PERUGIA, e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

TITOLO II

SCOPO SOCIALE E DURATA

ART. 3 - SCOPI

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza

prevista dall'art. 21, ultimo comma del codice civile.

L'associazione, che non ha scopo di lucro, persegue in via istituzionale finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché dell'assistenza sanitaria, ed in particolare si propone di:

a) offrire alle persone con sofferenza psichica un programma di trattamenti e psicoterapie, verbali e non, con l'obiettivo di ridurre i sintomi e gli episodi sintomatici futuri;

b) portare cambiamenti nel funzionamento dei pazienti, migliorare la qualità della vita, promuovere un buon funzionamento a scuola, nel lavoro e nelle relazioni (pratiche ad integrazione multimodale);

c) promuovere la creazione di strutture e centri per la riabilitazione e l'assistenza di persone con disagio psichico;

d) promuovere la qualificazione e la formazione di operatori e tecnici del settore;

e) promuovere la ricerca nel campo della psicoterapia;

f) organizzare incontri aperti a professionisti e non sui temi menzionati nei punti precedenti;

g) perseguire attività di ricerca scientifica nei suddetti ambiti.

Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione potrà :

1. sottoscrivere convenzioni ed accordi con Cooperative, Asl o altri Enti pubblici o privati;
2. organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione anche in collaborazione con il Ministero della salute o dell'Università e della Ricerca scientifica;
3. svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali;
4. sostenere le iniziative e i programmi di altri istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'associazione;
5. avvalersi in maniera prevalente dell'opera volontaria e gratuita dei propri associati.

ART. 4 - DURATA

L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile.

TITOLO III

CATEGORIE DI ASSOCIATI

ART. 5 – CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

a) soci *fondatori* : sono quei soci che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione;

b) soci *ordinari* : sono coloro che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;

c) soci *sostenitori* : sono invece quei soci che partecipano all'associazione dando un contributo maggiore di quello previsto per i soci ordinari su base volontaria.

Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto.

Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche, gli enti, gli organismi, le istituzioni e gli

enti di natura pubblica o privata, sia di nazionalità italiana che straniera. Chi intende aderire all'associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell'associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

ART. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.

La quota associativa, stabilita in euro 50,00 per il primo anno, deve essere pagata entro il 31 Gennaio di ogni anno.

La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili, né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno diritto di :

1. partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
2. contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a secondo della categoria cui appartiene il singolo associato;
3. esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

Gli associati hanno il dovere di :

1. operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
2. rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
3. impegnarsi attivamente nella vita associativa.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso, decadenza, esclusione.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al

Presidente con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio in corso ed il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell'anno solare nel quale è stato comunicato.

L'associato *decade* dalla sua qualità di socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal Consiglio Direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari. Il socio viene *escluso* se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'associazione.

L'esclusione viene accertata e deliberata dall'Assemblea ordinaria con il voto favorevole, a scrutinio segreto, di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

Quando per qualsiasi causa si sciolga il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

ART. 10 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

	<ul style="list-style-type: none"> • dalle quote associative; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • da qualsiasi contributo pubblico o privato; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • dai contributi effettuati con una specifica destinazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • da donazioni o lasciti testamentari o proventi di eventuali iniziative culturali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • da eventuali introiti derivanti da iniziative o attività di carattere commerciale. 	
	Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti, sulla destinazione delle entrate e sull'utilizzo di fondi patrimoniali.	
	TITOLO IV	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	ART. 11 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Gli organi dell'associazione sono:	
	a) l'Assemblea degli associati;	
	b) il Presidente ed il Vice Presidente;	
	c) il Consiglio Direttivo	
	d) il Tesoriere;	
	e) l'organo di revisione (se istituito).	
	ART. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea può essere riunita in sessione ordinaria o straordinaria.	
	Pagina 8 di 20	

L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro il 31 maggio per approvare il rendiconto annuale d'esercizio.

Compete all'Assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del rendiconto annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sulle attività di carattere sanitario e scientifico dell'associazione;

b) l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;

c) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

d) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei conti (o del Revisore Unico);

e) gli altri eventuali argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice

inviata anche per fax o E-mail a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea dev'essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo degli associati e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

ART. 14 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea tutti gli associati di qualunque categoria in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

ART. 15 – DIRITTO DI VOTO

Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto.

ART. 16 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In

manca di entrambi l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in Assemblea, ad esercitare il diritto di voto ed a condurre il dibattito assembleare. Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal Presidente dell'Assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17 – MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 18 – MAGGIORANZE PER L’ASSEMBLEA

STRAORDINARIA

L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati iscritti all’associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In ogni caso per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

ART. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a nove, secondo quanto stabilirà l’Assemblea ordinaria al momento della nomina del Consiglio. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati ma per i primi sei anni dalla costituzione la maggioranza dei consiglieri dev’essere scelta tra gli associati che rientrano nella categoria dei soci fondatori.

I consiglieri vengono nominati per un periodo di tempo

non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Per la prima volta il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono nominati con l'atto costitutivo.

ART. 20 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DIRETTIVO

Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario.

ART. 21 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

DIRETTIVO

La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta mediante avviso spedito anche mediante telefax o posta elettronica a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, nonché ai membri del Collegio dei Revisori dei conti qualora istituito, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti eventualmente nominato. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e

motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 22 – RIUNIONI IN VIDEO E

TELECONFERENZA

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

ART. 23 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

DIRETTIVO

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è validamente

costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale la decisione del Presidente.

ART. 24 – COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere.

I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.

Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo cessa dal proprio ufficio, l'Assemblea ordinaria dei soci dev'essere convocata per procedere alla nomina dell'intero nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 25 - POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi. Il Consiglio Direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'associazione.

ART. 26 – RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a

terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente.

Al Presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio Direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all'associazione.

ART. 27 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 28 – TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo.

ART. 29 – SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo può nominare anche tra estranei un Segretario con le mansioni di assistere il Presidente e di verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Al Segretario il Consiglio può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente

dell'associazione.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI – RENDICONTO

ART. 30 - ESERCIZI SOCIALI – RENDICONTO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo formerà il Rendiconto d'esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il Rendiconto sarà presentato all'Assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione.

Una volta approvato sarà divulgato tra gli associati nei modi più idonei. Il Consiglio Direttivo redige anche il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Novembre precedente l'inizio dell'esercizio.

TITOLO VI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 31 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'associazione è affidato al Collegio dei Revisori dei conti composto di due membri effettivi e di un supplente nominati dall'Assemblea degli associati.

Possono essere eletti revisori professionisti scelti nell'ambito del registro dei Revisori Legali. Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri il Presidente.

	Il Collegio dei Revisori:	
	- verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell'associazione;	
	- verifica il Rendiconto annuale redigendo apposita relazione indirizzata al Consiglio Direttivo.	
	I revisori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Hanno diritto al compenso determinato dall'Assemblea in sede di nomina ed al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio.	
	Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la gestione finanziaria dell'associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui Rendiconti dell'associazione.	
	L'Assemblea può nominare in luogo del Collegio un Revisore Unico con le stesse attribuzioni di cui sopra.	
	TITOLO VII	
	VARIE	
	ART. 32 - SCIOGLIMENTO	
	L'associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con le modalità da questa deliberate.	
	In caso di scioglimento dell'associazione oppure qualora	
	Pagina 18 di 20	

lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l'associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

ART. 33 - LIQUIDAZIONE

L'Assemblea che deliberi lo scioglimento dell'associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione, preferibilmente nell'ambito dei Commercialisti iscritti all'Albo professionale.

ART. 34 - RINVIO

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le associazioni.

Perugia, 04/06/2018

SILVIA FINDANNO

ALESSANDRA ROMBY

LIVIA BURATTA

LORENZO TOSTI

ALESSANDRO GERMANI

MAURIZIO PECICCIA